

CCCXVIII SEDUTA

(Pomeridiana)

GIOVEDÌ 19 APRILE 1979

**Presidenza del Presidente DE PASQUALE
indi
del Vice Presidente PINO**

INDICE	Pag.	
Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni dell'onorevole Giuseppe Russo da deputato regionale		851, 852 852
PRESIDENTE	843, 844	
Disegni di legge:		
(Annunzio di presentazione)	841	
(Richiesta di procedura d'urgenza):		
PRESIDENTE	842	
D'ALIA	842	
(Richiesta di prelievo):		
PRESIDENTE	848	
ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione	848	
« Proroga e modifiche della legge regionale 1 agosto 1977, n. 82, concernente l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli Istituti professionali di Stato » (491/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	844	
TOSCANO, relatore	844, 845, 846	
ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione	846	
« Proroga della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, concernente i centri di servizio sociale e i centri di servizio culturale » (554/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	848	
LAUDANI, relatore	848, 849	
ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione	849, 850	
« Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione » (511/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	843, 844	
CAGNES, relatore	843, 844	
TRINCANATO, Assessore agli enti locali	843, 844	
« Aumento dell'assegno mensile concesso ai vecchi lavoratori e ai minorati psichici irrecuperabili » (25 - 307 - 526 - 555/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	854	
GENTILE *, relatore	854, 855	
TRINCANATO, Assessore agli enti locali	855, 856	
Interrogazioni:		
(Annunzio)	842	
Mozione (Determinazione della data di discussione):		
PRESIDENTE	842, 843	
TRINCANATO, Assessore agli enti locali	843	
<hr/>		
(*) Intervento corretto dall'oratore.		
<hr/>		
La seduta è aperta alle ore 17,55.		
<hr/>		
MARINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.		
<hr/>		
Annunzio di presentazione di disegno di legge.		
<hr/>		
PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, è stato presentato il seguente disegno di legge: « Ulteriore proroga al Co-		

La seduta è aperta alle ore 17,55.

MARINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annuncio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, è stato presentato il seguente disegno di legge: « Ulteriore proroga al Co-

mune di Lipari della concessione di acque termominerali denominate San Calogero » (587), dagli onorevoli D'Alia, Natoli, Messina, Leanza.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni presentate.

MARINO, segretario:

« Al Presidente della Regione per conoscere se è vero che il signor Giuseppe Romeres, dipendente degli uffici della Presidenza nonché direttore responsabile di un foglio stampa, "S. N. Sicilia Notizie", dal carattere preminentemente scandalistico (l'interrogante ha, peraltro, deciso di presentare querela per diffamazione, con ampia facoltà di prova, per alcune notizie false e tendenziose, pubblicate in uno dei numeri di detto foglio), abbia ricevuto specifica autorizzazione dalla Presidenza a svolgere un'altra attività quale quella di "lettore" in una rete televisiva locale ("Telesicilia") dalla quale risulta, in maniera inequivocabile, percepisca regolare compenso.

Poiché la legge regionale fa divieto ai propri dipendenti di esercitare altra attività, chiede di conoscere le motivazioni per un così eclatante esempio di malcostume.

Chiede inoltre di sapere se non ritenga opportuno sollevare il predetto dipendente dagli uffici della Presidenza dai quali trae le fonti di informazioni che regolarmente distorce per scopi poco chiari.

L'interrogante chiede infine di conoscere se non ritenga opportuno, data la delicatezza della questione trattata, il deferimento di detto Romeres agli organi disciplinari per i provvedimenti del caso » (762) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*).

PULLARA.

« All'Assessore ai beni culturali e ambientali e alla pubblica istruzione e all'Assessore al territorio e all'ambiente per sapere se è a conoscenza del reale pericolo a cui sono sottoposti i pini naturali d'Alceo, ormai scomparsi in Sardegna e divenuti rarissimi

in Sicilia, che si trovano sull'Ippari, in contrada Capitini, in territorio di Vittoria (Ragusa), a causa dell'incontrollata azione speculativa, portata avanti da privati, di sfruttamento della collina sita all'altezza del tratto superiore del fiume Ippari al fine di procurarsi materiale terroso.

Per sapere quali iniziative s'intendano assumere onde creare le condizioni per una azione congiunta di protezione della suddetta collina e della suddetta macchia di verde da parte del corpo regionale delle miniere, del corpo delle foreste e del Comune di Vittoria » (763) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

CAGNES.

PRESIDENTE. Delle interrogazioni testé annunziate quella con richiesta di risposta scritta è stata già inviata al Governo, quella con richiesta di risposta orale sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame di disegno di legge.

D'ALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA. Chiedo la procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame del disegno di legge numero 587, a firma mia e di altri colleghi, testé annunziato.

PRESIDENTE. La richiesta sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Determinazione della data di discussione di mozione.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 107.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MARINO, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana

premesso che, in base al combinato disposto degli articoli 11 e 61 della legge 23 dicembre 1979, numero 833, di istituzione del servizio sanitario regionale, la Regione è tenuta entro il 28 giugno 1979 ad individuare gli ambiti territoriali delle future unità sanitarie locali;

premesso che la mancata individuazione di detti ambiti non ha consentito la organizzazione dei servizi collegati all'attuazione delle leggi di avvio alla riforma sanitaria (psichiatria, consultori, eccetera);

premesso che i primi adempimenti nascenti alla Regione dalla legge di riforma sanitaria da attuarsi entro il 30 giugno 1979, nonché la gestione delle convenzioni uniche per la medicina di base sono strettamente subordinate alla individuazione dei citati ambiti territoriali;

considerato che il Governo, limitandosi a portare all'approvazione della VII Commissione legislativa criteri generici per la individuazione di un non ben precisato numero di ambiti territoriali (40-50), ha vanificato il risultato di oltre due anni di attività programmatica, realizzata con il coinvolgimento dei comuni e prolunga vieppiù strumentali condizioni di ambiguità ed incertezza;

ritenuto che i comportamenti denunciati hanno come conseguenza l'aggravarsi della situazione di caos nella gestione dell'assistenza sanitaria e porterà inevitabilmente alla totale paralisi del servizio;

impegna il Governo della Regione

— a por fine ad atteggiamenti dilatori e definire compiutamente la identificazione degli ambiti territoriali entro il 30 aprile 1979;

— a realizzare nella Regione siciliana una corretta, anche se tardiva, attuazione delle leggi di avvio alla riforma sanitaria;

— a rispettare il dettato e le scadenze della legge numero 833 senza svuotarne il processo innovatore con lentezze od omissioni;

— a fornire alla popolazione siciliana le

premesse concrete per un organico ed efficiente servizio a tutela della salute ».

MARCONI - LUENTI - GENTILE
- MOTTA - MESSANA - FICARRA
- MESSINA - AMATA - GRANDE - CHESSARI.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali.*
Propongo che la mozione sia discussa nella seduta del 9 maggio 1979.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni dell'onorevole Giuseppe Russo da deputato regionale.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: — Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni dell'onorevole Giuseppe Russo da deputato regionale.

Dò lettura della deliberazione adottata dalla Commissione per la verifica dei poteri nella seduta numero 22 del 19 aprile 1979:

« Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29 e successive modificazioni, ai fini della assegnazione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni da deputato regionale dell'onorevole Giuseppe Russo, eletto nella lista numero 10 - « Democrazia cristiana » - del Collegio elettorale di Catania, la Commissione per la verifica dei poteri, nella seduta del 19 aprile 1979, ha accertato che il primo dei non eletti nella medesima lista, secondo la graduatoria determinata dall'Ufficio centrale circoscrizionale a norma dell'articolo 54 della predetta legge regionale numero 29 del 1951, è il candidato Valastro Sebastiano, che ha riportato il maggior numero di preferenze (25.936) dopo l'ultimo candidato proclamato, onorevole Angelo Rosano ».

A norma del secondo comma dell'arti-

colo 51 del Regolamento interno, l'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.

Proclamo, quindi, deputato dell'Assemblea regionale siciliana il candidato Valastro Sebastiano, salvo la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste o reclami, ai sensi dell'articolo 61, terzo comma, della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29.

(L'onorevole Valastro entra in Aula)

Poiché l'onorevole Valastro è presente in Aula, lo invito a prestare il giuramento di rito.

Dò lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo 6 delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana ».

(L'onorevole Valastro pronunzia a voce alta le parole: « lo giuro »)

Dichiaro immesso l'onorevole Valastro Sebastiano nelle funzioni di deputato all'Assemblea regionale siciliana.

Discussione del disegno di legge: « Proroga e modifiche della legge regionale 1 agosto 1977, n. 82, concernente l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli Istituti professionali di Stato » (491/A).

PRESIDENTE. Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: — Discussione di disegni di legge.

Si inizia con l'esame del disegno di legge: « Proroga e modifiche della legge regionale 1 agosto 1977, numero 82, concernente l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli Istituti professionali di Stato » (491/A), posto al numero 1).

Presidenza del Vice Presidente PINO

Invito i componenti della sesta Commissione legislativa a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Toscano.

TOSCANO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al giudizio e all'approvazione dell'Assemblea merita una particolare attenzione per una duplice ragione: anzitutto per il riferimento che esso comporta al rapporto Stato - Regione e quindi alle norme di attuazione dello Statuto in ordine alla materia in esame; in secondo luogo, per quanto concerne il ruolo della formazione professionale e quindi il destino degli istituti professionali di Stato nell'ambito della riforma della scuola media superiore.

Come ben sapete la vicenda degli istituti professionali di Stato operanti in Sicilia è balzata all'attenzione sin dal 1976 a seguito della sospensione da parte dello Stato dei contributi che fino a quella data erano stati erogati alla nostra Regione a titolo di assistenza scolastica.

In ciò consiste il primo equivoco su cui io vorrei soffermarmi, perché non mi pare che si possa dare in materia una interpretazione tanto riduttiva dell'intervento dello Stato. Infatti, il particolare ordinamento e la peculiare strutturazione degli istituti professionali implica una gamma di interventi statali che vanno dalle spese per i libri e per gli altri strumenti di lavoro, a quelle per il trasporto degli alunni e per il convitto; non mi sembra, quindi, che questo intervento si possa concepire in termini puramente assistenzialistici anche perché, in rapporto al tipo di scuola di cui stiamo discutendo, questo concetto ha un significato ben preciso.

Esso, infatti, a nostro avviso, rientra senz'altro nella funzione ben più ampia di garanzia del diritto allo studio e come tale va considerato, come compito preminente dello Stato. La ragione per cui questo strumento è stato disegnato in termini puramente assistenziali è semplice ed evidente. Essa consiste nel fatto che la formazione professio-

nale non è stata mai ideata come una leva di intervento nella economia, o se si vuole, come uno strumento di correzione del modello di sviluppo, ma piuttosto come un'appendice marginale del processo economico.

In questo quadro non può stupirci, quindi, il carattere di accessorietà culturale assunto dalla formazione professionale, la dequalificazione dell'insegnamento, la mancanza di elementari rilevazioni statistiche come quelle relative al collocamento nel lavoro degli studenti che provengono da queste scuole.

In altri termini, all'intervento dello Stato ha fatto da supporto una concezione di tipo solidaristico e assistenzialistico, allo scopo di tamponare una parte della disoccupazione giovanile e, diciamolo pure, al fine di esercitare un certo controllo sociale. In fondo gli istituti professionali di Stato sono sorti anche per questa finalità.

Il centrismo ha inaugurato la brutta pratica di istituirlì in ogni più piccolo centro a servizio della macchina propagandistica e ideologica della Democrazia cristiana e, successivamente, il centro-sinistra non ha fatto altro che percorrere la stessa strada; su iniziativa di notabili locali della Democrazia cristiana, sono sorte scuole al di fuori di ogni controllo e di ogni programmazione. Di conseguenza, l'intervento dello Stato, all'interno di quest'ottica, ha finito per configurarsi in termini di semplice assistenza e, come tale, con la legge numero 382 è stata trasferita alle competenze della Regione. Ma il fatto grave è che mentre per le Regioni a Statuto ordinario, assieme alle competenze, sono stati trasferiti i relativi capitoli di bilancio di spesa dello Stato, per la nostra Regione questi stessi capitoli sono stati soppressi. E ciò non è stato di scarso rilievo, non soltanto per la entità dei fondi che sono venuti meno e per il conseguente disagio causato a molti studenti provenienti dai ceti sociali più poveri, ma, soprattutto, per quanto concerne il rapporto Stato - Regione che la stessa Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto non ha ancora compiutamente definito.

La sostanza, quindi, del disegno di legge che andremo ad approvare non consiste soltanto nell'intervento finanziario della Regione, ma nei problemi che solleva in ordine all'attuazione dello Statuto ed al ruolo della formazione professionale nel quadro della ri-

forma della scuola media superiore e, quindi, dicevo, al destino degli istituti professionali di Stato che, a nostro avviso, dovrebbero assurgere a strumenti privilegiati del piano di formazione professionale che la Regione dovrà darsi.

Ecco perché, nell'esaminare in Commissione di merito il disegno di legge di iniziativa parlamentare, non ci si è limitati soltanto ad esprimere un consenso sull'onere finanziario posto a carico della Regione. Si è voluto, infatti, andare oltre il limite di tempo proposto nel disegno di legge di iniziativa parlamentare per fare in modo che l'intervento della Regione si configurasce in termini diversi, più ampi di un semplice provvedimento legislativo da rinnovare periodicamente nel tempo per offrire, magari, la possibilità a qualche personaggio politico di consolidare le proprie clientele elettorali.

Proprio nell'articolo 1 del disegno di legge si è voluto significare che il Governo della Regione dovrà assumersi un preciso impegno in ordine ad una regolamentazione definitiva della materia in esame, in un quadro di riferimento più ampio.

La complessità, quindi, del problema spiega l'ampio dibattito che si è svolto in Commissione legislativa con le componenti fondamentali del mondo della scuola: dai docenti, agli studenti, agli operatori scolastici; tutto ciò giustifica anche la necessità, come abbiamo richiesto con insistenza, proprio per gli impegni che il Governo della Regione dovrà assumersi in ordine a quanto fin qui è stato detto, di avere come diretto interlocutore della Commissione di merito il rappresentante dell'esecutivo regionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto dire questo perché da qualche parte si è tentato di accreditare la convinzione tra gli studenti che il ritardo nell'approvazione del disegno di legge in esame fosse addirittura da addebitare ad una pretesa volontà ostruzionistica della Presidenza della stessa Commissione e non, piuttosto, al fatto che, pur essendo stato posto per ben quattro volte l'argomento all'ordine del giorno, non è stato possibile esaminare in tempi brevi il disegno di legge perché il rappresentante del Governo della Regione, per vari motivi, non ha potuto partecipare ai lavori della Commissione.

Questo chiarimento doveroso s'imponeva;

per concludere auspichiamo che le forze politiche della Regione assumano un impegno deciso per una regolamentazione definitiva della materia, in modo da fare assurgere la qualificazione professionale di tanti giovani studenti a ruolo fondamentale nello sviluppo complessivo della nostra Regione.

ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea regionale, con le leggi numero 82 dell'1 agosto 1977 e numero 114 del 30 dicembre dello stesso anno, stabilì che, nelle more della definizione della materia di attuazione in campo di assistenza scolastica, veniva autorizzata per un biennio, a decorrere dall'anno scolastico 1976-77, la spesa annua di lire 1000 milioni per i servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni convittuali frequentanti gli istituti professionali di Stato funzionanti in Sicilia.

Non essendo state emanate le norme di attuazione, si è reso necessario riproporre l'intervento della Regione in favore dei giovani frequentanti gli istituti professionali operanti in Sicilia per gli anni successivi.

L'iniziativa del provvedimento legislativo è stata adottata dai colleghi Russo, Mantione, Culicchia ed altri, ed il Governo nelle competenti commissioni, anche se non direttamente ma attraverso il suo direttore regionale (e ciò, onorevole Toscano, non per mancanza di volontà politica da parte mia ma per impegni assolti in altre sedi), ha espresso il suo consenso che riconferma questa sera in Aula.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dal canto suo aveva predisposto analogo disegno di legge, che venne rimesso alla Giunta regionale per il relativo esame, sin dal 6 ottobre 1978.

Le considerazioni svolte dagli onorevoli colleghi proponenti sono molto interessanti e, come dicevo, ci trovano perfettamente consenzienti ma un discorso sulla refezione scolastica, sia pure limitato nella circostanza

agli istituti professionali di Stato operanti in Sicilia, pone la esigenza, a mio avviso, di affrontare in prosieguo di tempo un esame globale del problema la cui importanza, peraltro, è stata spesso sottolineata in questa Assemblea anche se non ha trovato nella sua interezza soluzione positiva.

E' noto, infatti, come la refezione scolastica nell'ambito del territorio regionale non sia estesa a tutte le scuole e ciò crea notevoli disagi soprattutto laddove la disparità di trattamento risulta palese ed evidente con riflessi negativi anche di ordine pedagogico.

Il problema, in verità, ha trovato una pronta sensibilità in tutti i settori di questa Assemblea ma non è stato ancora possibile definirlo nella sua globalità per i soliti invincibili limiti di bilancio.

L'iniziativa legislativa in discussione è quanto mai opportuna ma non risolve radicalmente la problematica atteso che restano ferme sempre quelle inclusioni-esclusioni che incidono tanto sulla formazione dei giovani oltre che sul corretto espletamento di tale forma di assistenza scolastica. Sono note, infatti, quelle discriminazioni effettuate, sia pure legittimamente, fra scuola materna regionale e scuole materne statali in ordine alla fruizione della refezione scolastica alla quale possono accedere solo gli alunni della scuola materna regionale. Tale disparità di trattamento risulta ancora più grave ove si consideri che spesso entrambe le scuole sono ubicate nello stesso plesso con la conseguenza che tale forma assistenziale non può essere utilizzata a fini pedagogici e formativi traducendosi in un fatto fortemente diseduttivo e discriminante.

Per tali considerazioni a nome del Governo mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge che estende la refezione scolastica agli alunni degli istituti professionali di Stato operanti in Sicilia; auspico, altresì, che l'Assemblea regionale possa al più presto esaminare altre iniziative tendenti ad estendere tale assistenza a tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo esistenti in Sicilia in modo tale da realizzare sempre più il diritto allo studio, su cui il relatore ha voluto soffermarsi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VIII LEGISLATURA

CCCXVIII SEDUTA

19 APRILE 1979

Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, *segretario*:

« Art. 1.

Nelle more della definizione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di assistenza scolastica e della riforma nazionale della scuola media superiore, le disposizioni contenute nella legge regionale 1 agosto 1977, numero 82, modificata con la legge 30 dicembre 1977, numero 114, sono prorogate ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, *segretario*:

« Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 82, è sostituito dal seguente:

"Le somme da erogare sono calcolate sulla base delle spese iscritte nel bilancio dell'istituto per l'assistenza scolastica e dei parametri annualmente fissati dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare le somme assegnate con mandato diretto e mediante versamento, anche in diverse soluzioni, nel conto corrente bancario di ciascun istituto.

Le spese relative all'assistenza scolastica sono effettuate da ciascun istituto conformemente alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, *segretario*:

« Art. 3.

L'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1977, numero 82, è sostituito dal seguente:

"Alla chiusura di ogni esercizio finanziario ciascun istituto dovrà presentare all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione una relazione illustrativa dei criteri di utilizzazione della somma assegnata nonché il conto consuntivo dell'istituto" ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

sostituire la dizione « ... una relazione illustrativa dei criteri di utilizzazione della somma assegnata nonché il conto consuntivo dell'istituto... » con la seguente: « ... il rendiconto delle spese effettuate con le somme assegnate, corredata di una relazione illustrativa ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, *segretario*:

« Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.500 milioni.

Sono poste a carico dello stanziamento dell'esercizio 1979 le spese relative all'anno

VIII LEGISLATURA

CCCXVIII SEDUTA

19 APRILE 1979

scolastico 1978-1979, effettuate nel periodo settembre-dicembre 1978.

All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

L'onere a carico dell'esercizio finanziario successivo troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'articolo 81, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

all'ultimo comma sostituire le parole « dell'esercizio finanziario successivo » con le altre « degli esercizi finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MARINO, segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in una successiva seduta.

Richiesta di prelievo.

ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione. Propongo che si passi all'esame del disegno di legge numero 554/A, posto al numero 4.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Proroga della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, concernente i centri di servizio sociale e i centri di servizio culturale » (554/A).

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, all'esame del disegno di legge: « Proroga della legge 18 marzo 1976, numero 30 e successive modifiche ed integrazioni, concernente i centri di servizio sociale e i centri di servizio culturale » (554/A), posto al numero 4.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Laudani.

LAUDANI, relatore. Signor Presidente, con la legge numero 109 del 1977 l'Assemblea regionale siciliana ha provveduto ad adeguare la normativa dei centri di servizio sociale a quella dei centri di servizio culturale già affidati e gestiti dalla Cassa per il Mezzogiorno e poi trasferiti alla Regione siciliana.

L'adeguamento della normativa dei centri di servizio sociale a quella dei centri di servizio culturale si era resa necessaria, ed era nella realtà necessaria, sin dal 1976 quando venne emanata la legge numero 30. In quella circostanza, però, non si volle pervenire ad una normativa omogenea per i due tipi di centri e, stante l'esistenza di alcune convenzioni con un ente specializzato, l'Eis, per la gestione dei centri stessi, si prorogò una condizione sostanzialmente di anomalia resa più forte ed evidente rispetto al funziona-

mento e all'esperienza avviata nei comuni di Agrigento, Enna e Trapani attorno a queste strutture.

Nel 1977 si pervenne, quindi, ad un momento di omogeneizzazione che, vorremmo dire, fu totale soprattutto nel testo esitato dalla Commissione, ove si prevedeva che per un triennio la Regione sostenesse con un proprio intervento finanziario la gestione di questi centri che transitavano direttamente ai comuni. Veniva altresì sancito per il personale una facoltà di opzione tra l'ente gestore ed il comune che allo scadere del triennio avrebbe avuto la possibilità di assorbire nella propria pianta organica, che a tal uopo sarebbe stata ampliata, questi lavoratori da utilizzare, si diceva, possibilmente, nelle medesime mansioni. Ma al momento dell'approvazione della legge i termini originari della proposta legislativa furono modificati e l'Assemblea, su proposta del Governo, preferì postergare e la facoltà di opzione e la gestione diretta dei centri da parte dei comuni; pertanto, l'avvio di questa esperienza venne posticipato allo scadere della convenzione, che, vedi caso, coincideva con lo scadere del triennio per il quale era previsto il finanziamento regionale. Nonostante la brevità del tempo messo a disposizione, molti dei comuni presso cui insistevano questi centri di servizio sociale hanno provveduto in effetti ad espletare gli adempimenti che la legge stessa prevedeva, ma parecchi altri non sono stati in grado di completarli.

Se il motivo che a suo tempo ci ha indotto ad approntare un'apposita legge è stato quello di far fronte all'assoluta inadeguatezza di strutture di servizio sociale operanti nell'Isola, l'esigenza di non disperdere la loro esperienza unitamente a quella di ovviare alla ristrettezza dei termini previsti dalla precedente normativa, così da assicurare la sopravvivenza di questi centri di servizio sociale, che hanno svolto un loro ruolo nel territorio, ci induce oggi a proporre una legge di rifinanziamento per due anni a favore dei comuni.

Questa legge di rifinanziamento consentirà di completare l'*iter* amministrativo già avviato e di consolidare, questo vogliamo dirlo con molta franchezza, una esperienza che lì dove si è avviata, anche attraverso la ge-

stione diretta dei comuni, appare aperta a sviluppi certamente positivi.

Noi avvertiamo la necessità che questa esperienza possa proseguire e che le popolazioni interessate abbiano garantita la conservazione di questo servizio sociale nel quale devono essere coinvolte per elaborare nell'attuale fase transitoria i contenuti di quella gestione che definitivamente è stata affidata agli enti locali.

Questi sono i motivi che ci hanno indotto a presentare questo disegno di legge di rifinanziamento che certamente permetterà di arricchire un'esperienza che già per i centri di servizio culturale, ma anche per i centri di servizio sociale, sembra da valutarsi in senso nettamente positivo.

ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 554, presentato dai deputati Cagnes, Amata, Ficarra, Laudani e Toscano, riguarda sia i centri di servizio sociale che quelli di servizio culturale, nei confronti dei quali la Regione siciliana, con la legge regionale 19 marzo 1976, numero 30, si è sostituita, per gli interventi, alla Cassa per il Mezzogiorno; questa normativa prevedeva l'erogazione ancora per un biennio dei necessari contributi ai comuni che hanno assunto la gestione di detti centri.

Per quanto riguarda in particolare i centri di servizio culturale, occorre qui precisare che trattasi dei tre centri di Agrigento, Enna e Trapani, ognuno dei quali dispone di quattro unità di personale; ogni centro ha svolto in questi anni un'attività di promozione culturale apprezzata tant'è che, così come volle la legge numero 30, i comuni interessati hanno già manifestato la volontà di procedere all'assorbimento di tali centri e, quindi, del personale relativo. Risulta, infatti, che il Comune di Agrigento ha già approvato un'apposita deliberazione, la numero 456 dell'8 novembre 1978, mentre i Comuni di Enna e Trapani hanno comunicato, rispettivamente il 19 ottobre 1978 e il 15 dicem-

bre 1978, che stanno provvedendo a tutti gli adempimenti necessari per pervenire alla deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

Nelle more, però, che tale delibera possa diventare esecutiva con tutte quelle difficoltà inerenti all'allargamento delle piante organiche, i comuni hanno richiesto che la Regione, mediante altra proroga, continui a concedere i contributi a suo tempo previsti con tutti gli aumenti che si rendono necessari per il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi.

L'Assessore ai beni culturali, nella considerazione che tali strutture svolgono una attività di promozione culturale, soprattutto in collegamento con le biblioteche comunali operanti in quelle città, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, mentre non può che sottolineare ancora una volta la necessità e l'opportunità che il personale di tali centri venga assorbito nelle piante organiche di ogni comune.

Cogliamo l'occasione, peraltro, per comunicare che l'Assessorato ai beni culturali e ambientali ha intenzione di inserire nel disegno di legge sulle biblioteche degli enti locali delle norme relative all'ordinamento dei centri di servizio culturale, atteso che in atto la materia è regolata solamente da semplici norme amministrative, in base ai poteri di vigilanza e tutela che sono stati attribuiti all'Amministrazione regionale per le istituzioni culturali.

Infine è opportuno che al disegno di legge in esame possano essere apportate alcune modifiche per la parte finanziaria, riferentesi all'anno 1978, per quanto concerne il saldo delle spettanze dovute al personale al 31 dicembre 1978.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, segretario:

« Art. 1.

Le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad erogare per un biennio ai comuni che hanno assunto la gestione dei centri di servizio culturale e dei centri di servizio sociale di cui alla legge regionale 18 marzo 1976, numero 30 e successive modifiche ed integrazioni, i contributi previsti nella legge medesima.

I contributi annuali per ciascun centro non possono superare l'ammontare del contributo erogato nell'anno 1978, con un aumento non superiore al 20 per cento per ogni anno successivo ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, segretario:

« Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 la spesa annua di lire 200 milioni così destinata:

— lire 110 milioni per i centri di servizio culturale;

— lire 90 milioni per i centri di servizio sociale ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

« Art. 2 bis. — E' autorizzata la spesa di lire 26 milioni quale contributo da concedere ai comuni di Agrigento, Enna e Trapani per il saldo delle spettanze, ivi compresi gli oneri riflessi, dovute alla data del 31 dicembre 1978 al personale dei Centri di servizio culturale di cui alla legge regionale numero 30 del 18 marzo 1976 ».

VIII LEGISLATURA

CCCXVIII SEDUTA

19 APRILE 1979

Il parere della Commissione « Finanza »?

RUSSO. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, *segretario*:

« Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1979.

L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, *segretario*:

« Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Propongo che sia conferito mandato alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione » (511/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione » (511/A), posto al numero 2.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cagnes.

CAGNES, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione si propone di erogare una sovvenzione straordinaria a favore degli organi regionali delle associazioni nazionali della cooperazione per realizzare alcuni importanti obiettivi volti ad approfondire la conoscenza del movimento cooperativo nazionale mediante l'incremento dello studio sulla cooperazione e, soprattutto, promuovendo ricerche di mercato nell'interesse della cooperazione siciliana.

E' noto che ormai il movimento cooperativo nella nostra Regione ha assunto proporzioni notevoli che smentiscono l'assenza di una vocazione cooperativistica dei lavoratori meridionali e siciliani in particolare. Tutto ciò è anche dovuto alla politica promozionale che la Regione ha portato avanti in direzione dello sviluppo della cooperazione che, per certi aspetti, ha anticipato gli stessi orientamenti nazionali.

Questo disegno di legge rientra in questa politica di sostegno e tende a far fare un salto di qualità al movimento associativistico proponendogli obiettivi che vanno al di là dell'attività settoriale.

I sussidi vengono erogati dalla Regione sulla base di una istanza, corredata dal programma che si intende realizzare, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. Sono naturalmente previsti termini diversi

VIII LEGISLATURA

CCCXVIII SEDUTA

19 APRILE 1979

per i contributi da assegnare nel corso del corrente anno. I sussidi vengono dati anticipatamente in unica soluzione per ogni esercizio finanziario e questo fatto è, credo, da sottolineare perché da una parte si riconosce la serietà del movimento della cooperazione e, dall'altra, si offre allo stesso la possibilità di utilizzare immediatamente il denaro della Regione. In tal modo si evita quello che in genere avviene, cioè lo svuotamento delle leggi e la conseguenziale non produttività delle varie sovvenzioni ed agevolazioni.

La spesa per l'anno 1979 è di 200 milioni mentre per gli altri anni l'onere finanziario verrà fissato con la legge di bilancio. Riteniamo che questo disegno di legge rappresenti uno strumento di notevole rilevanza.

L'originalità e l'importanza del disegno di legge scaturiscono, infatti, dal fatto che per la prima volta il movimento cooperativo potrà contare su un sostegno della Regione in direzione di obiettivi significativi.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali.
Onorevole Presidente, intervengo per rimarcare brevemente quanto è stato fin qui detto dal relatore e Presidente della sesta Commissione, onorevole Cagnes. Con questo disegno di legge la Regione viene incontro, così come ha già fatto nei confronti di altre organizzazioni, alle esigenze del movimento cooperativistico per il raggiungimento di alcuni obiettivi qualificanti. Non c'è alcun dubbio che questo va sottolineato perché in caso diverso noi ci troveremo sulla scia di quei sussidi improduttivi che lasciano il tempo che trovano. I contributi vengono, infatti, erogati dalla Regione, così come sancisce l'articolo 1, « per realizzare la conoscenza del movimento cooperativo nazionale, per incrementare lo studio della cooperazione e per promuovere le ricerche di mercato, nell'interesse della cooperazione siciliana ».

Anche a seguito della legge numero 285, sull'occupazione giovanile, il movimento cooperativo in Sicilia ha avuto una notevole espansione, che legittima l'intervento della Regione siciliana a sostegno di questo mo-

vimento e per finalità, quali la ricerca di mercato, capaci di prospettare nuove occasioni di lavoro per le popolazioni siciliane.

Sono convinto che la somma stanziata per il 1979 è sufficiente a poter dare questo avvio e mi voglio augurare che l'intera normativa possa soddisfare le aspettative dei presentatori del disegno di legge.

Con queste motivazioni il Governo esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del provvedimento legislativo in esame.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, *segretario*:

« Art. 1.

L'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca è autorizzato a concedere annualmente a favore degli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577 e successive modificazioni, sussidi per realizzare la conoscenza del movimento cooperativo nazionale, per incrementare lo studio sulla cooperazione e per promuovere ricerche di mercato nell'interesse della cooperazione siciliana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, *segretario*:

« Art. 2.

Per ottenere i sussidi di cui al precedente articolo, gli organismi regionali delle associa-

VIII LEGISLATURA

CCCXVIII SEDUTA

19 APRILE 1979

zioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo dovranno presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno istanza all'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca corredata del programma che si intende realizzare.

Per l'anno 1979 le istanze dovranno essere prodotte entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

I sussidi sono erogati anticipatamente in unica soluzione per ciascun esercizio finanziario, previo parere della Commissione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

all'ultimo comma sostituire l'espressione « della Commissione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 » con la seguente « della Commissione regionale per la cooperazione ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, *segretario*:

« Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 38 della legge regionale 31 dicembre 1974, numero 60, prorogate con legge regionale 29 dicembre 1976, numero 87, sono ulteriormente prorogate sino all'esercizio finanziario 1980 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

sostituire l'intero articolo 3 con il seguente:

« La disposizione dell'articolo 38 della legge regionale 31 dicembre 1974, numero 60, prorogata con l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, numero 87, si applica agli esercizi finanziari 1979 e 1980 ai sussidi di cui al capitolo 35203 ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, *segretario*:

« Art. 4.

Per le finalità dell'articolo 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di lire 200 milioni.

All'onere relativo si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MARINO, *segretario*:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Aumento dell'assegno mensile concesso ai vecchi lavoratori e ai minorati psichici irrecuperabili » (25 - 307 - 526 - 555/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Aumento dell'assegno mensile concesso ai vecchi lavoratori e ai minorati psichici irrecuperabili » (25 - 307 - 526 - 555/A), posto al numero 3).

Invito i componenti della settima Commissione legislativa a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gentile.

GENTILE, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo commetteremmo un errore imperdonabile di fronte alla società ed alla nostra stessa coscienza di politici e di legislatori se, nei confronti del disegno di legge sul quale siamo chiamati a discutere e che prevede l'adeguamento dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati psichici irrecuperabili, non ci ponessimo alcuni interrogativi sul modo come la società oggi guarda ai bisogni dei singoli cittadini, sulle scelte che opera per soddisfarli e sulla capacità che noi politici e legislatori abbiamo di leggere in questa realtà per approntare delle valide risposte.

Siamo profondamente convinti che anche in Sicilia nonostante il retaggio triste tipico dello sfruttamento del bisogno di certe fasce sociali, nella fattispecie vecchi lavoratori e minorati psichici irrecuperabili, si è portato avanti un processo culturale di notevole spessore che fa rifiutare a chiunque le scelte finora operate nel settore dell'assistenza; proprio per quel retaggio di sfruttamento si erano prodotte nel corso degli anni delle categorie immutabili: la categoria dell'emarginazione come realtà ineluttabile, della irrecuperabilità, della debolezza e la categoria ultima, somma, della diversità, funzionale per eccellenza a spiegare perché i bisognosi non possono essere titolari alla pari degli altri cittadini di alcuni diritti fondamentali quale può essere quello previsto dalla Costituzione

all'articolo 38, primo comma, dove si parla di diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, generico nella dizione, ma che senza dubbio esce dalla sua definizione generica nel momento in cui lo rapportiamo ad un modello di società configurato unitariamente da tutte le forze democratiche che operano nella società e ne esprimono le esigenze. Questo modello costituisce un preciso obiettivo da costruire e da conseguire con il concorso di tutti.

Riteniamo che questo obiettivo è già un impegno ufficiale derivante dalla legge numero 1 del 1979 con cui all'articolo 25 si pone il 30 giugno prossimo come scadenza per la riforma dell'assistenza da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

Siamo altrettanto convinti che soltanto una adeguata rete di servizi sociali, secondo un corretto sistema di sicurezza sociale che metta a disposizione dei cittadini strutture fruibili da tutti, senza distinzione alcuna, può costituire la condizione fondamentale per superare distorsioni, carenze, limiti di una società che sebbene culturalmente e politicamente cresciuta resta ancora condizionata di fatto dalla sopravvivenza di modelli assistenziali, non adeguati al livello culturale e politico raggiunto.

Questa adeguata rete di servizi, secondo un corretto sistema di sicurezza sociale, significa un nuovo modo di far politica, in cui l'economico ed il sociale, per tradizione affrontati distintamente e separatamente con mortificazione del secondo rispetto al primo, postulano oggi una assunzione globale e contestuale che con un corretto e riequilibrato impegno di spesa, ma soprattutto con l'adozione del criterio della programmazione, ci auguriamo possa consentire il superamento della « logica del diverso » come criterio politico quando si affronta la complessa tematica della sicurezza sociale.

Siamo ancora profondamente convinti che l'adeguamento dell'assegno mensile per vecchi lavoratori e minorati psichici irrecuperabili alla pensione sociale erogata dallo Stato non è sufficiente neanche a garantire i bisogni della sussistenza. Questo adeguamento non può assolutamente far rinviare ulteriormente la riforma dei servizi di assistenza il cui ritardo, certamente, denuncia, in maniera inequivocabile, le gravi responsabilità dei governi che si sono succeduti

sino ad oggi dal momento dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di assistenza e beneficenza che risalgono all'agosto 1975.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la settima Commissione, nel licenziare in sede referente il disegno di legge predisposto per l'adeguamento dell'assegno mensile in favore dei minorati psichici e dei vecchi lavoratori, ha condiviso l'opportunità di perequare la misura dell'assegno erogato dalla Regione all'entità dell'assegno erogato dallo Stato a favore dei minorati fisici e degli invalidi civili che sono titolari di assegno stabile ai sensi della legge numero 118 del 30 marzo 1971.

Il Governo regionale non può esimersi dal sottolineare che la disparità di trattamento è in effetti motivo di malcontento da parte delle categorie interessate, pur se l'entità della spesa da porre ulteriormente a carico del bilancio regionale non è irrilevante in quanto ammonta a diversi miliardi.

Inoltre, è da fare osservare che i titolari di assegno regionale sono rappresentati da cittadini che sono incorsi nell'esclusione dei benefici statali in quanto fuori dall'area di intervento dello Stato o perché non hanno raggiunto il limite di età per ottenere la pensione sociale o perché non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell'assegno statale spettante agli invalidi civili.

Ho ritenuto di premettere queste notazioni perché non avvenga che la Regione siciliana, prima tra le regioni italiane a legiferare in materia e precorritrice degli stessi benefici statali, sia a torto considerata insensibile alle esigenze delle categorie più deboli alle quali va rivolta attenzione e protezione sociale.

Proprio a queste considerazioni è legata l'iniziativa legislativa in esame che consta di sei articoli di cui il primo equipara l'assegno regionale di cui sono beneficiari i minorati psichici e i vecchi lavoratori alla pen-

sione sociale dello Stato diminuita di lire mille.

In atto la pensione sociale è di lire 72.250 comprensiva dei miglioramenti introdotti dal 1° gennaio 1979.

Essa è inferiore al minimo della pensione Inps dei lavoratori autonomi che è di lire 103.300. Vi è però da rilevare che questi ultimi sono titolari di pensione avendo una base patrimoniale legata a versamenti contributivi mentre la pensione sociale prescinde da qualsiasi versamento.

L'assegno statale in favore degli invalidi civili ammonta, invece, a lire 70.650 in caso di invalidità assoluta, ed a lire 65.100 in caso di invalidità parziale.

Ora, poiché i titolari di assegno regionale sono in massima parte invalidi civili, minorati psichici costituenti una categoria residuale rispetto ai titolari di assegno statale, poteva anche optarsi per l'adeguamento al citato assegno per invalidità civile nell'entità oggi vigente diminuita di lire mille.

In effetti, per pervenire a questa opzione occorreva agganciarsi alla misura prevista per l'invalidità totale o parziale prescindendo dalla discriminante poiché nella normativa regionale l'assegno non è differenziato. Di fronte a questa difficoltà appare più conducente l'equiparazione alla pensione sociale anche se questo orientamento implica che i titolari di assegno regionale per minorazione psichica anche parziale percepiscono qualcosa in più degli analoghi beneficiari di assegno statale. Ma poiché lo Stato si accinge ad adeguare l'assegno agli invalidi all'entità della pensione sociale, l'articolo 1 in concreto anticipa questa previsione.

I titolari di assegno regionale sono così ripartiti: minorati psichici, numero seimila-cinquecentonovantatré, vecchi lavoratori senza pensione, numero 145; l'assegno attualmente erogato è di lire 28.000 mensili, l'aumento previsto nel disegno di legge è di circa il 150 per cento. Ne consegue un aumento notevole dell'onere finanziario che può così riassumersi: per i minorati lire sei miliardi 85 milioni 339.000 compresa la tre-dicesima mensilità; per i vecchi lavoratori lire 133 milioni 835.000.

Nel bilancio 1979 sono iscritti i seguenti stanziamenti: al capitolo 19008, «minorati»: lire 3 miliardi e 200 milioni; al capitolo 19007, «vecchi lavoratori»: lire 100 milio-

ni; occorre pertanto la seguente integrazione: al capitolo 19007 lire 30 milioni arrotondati; al capitolo 19008 lire 2 miliardi 770 milioni; in totale lire 2 miliardi 800 milioni. Rispetto alle previsioni dell'articolo 5 del testo licenziato dalla Commissione propongo, pertanto, le variazioni che ho testé indicato. E' da dire che con l'articolo 1 l'assegno viene adeguato alla nuova misura con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Vi è infine da osservare che ove occorressero marginali integrazioni si potrà fare ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, come peraltro è avvenuto in altri esercizi finanziari in occasione di adeguamenti effettuati in via amministrativa nell'ambito delle spese obbligatorie e d'ordine.

Mi corre infine l'obbligo di sottolineare che le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4 sono indispensabili ai fini di corrispondere un compenso meno offensivo ai componenti ed al segretario delle commissioni sanitarie che oggi percepiscono gettoni di importo irrisorio, nonché per la individuazione delle persone che potranno riscuotere in luogo e per conto dei minorati. Peraltro la semplificazione delle procedure accertative di inesistenza di altro assegno o pensione viene demandata ai sindaci per un riscontro più obiettivo e garantista e per evitare altresì la periodica sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva a persone che versano in gravi difficoltà di salute e, non di rado, sono impossibilitate, anche per ragioni giuridiche, a rendere qualsiasi dichiarazione.

E' ovvio che, specie dopo il condono concesso dall'Inps nei confronti dei cittadini che hanno percepito più pensioni, i sindaci dovranno vigilare perché non abbiano a verificarsi indebiti percezioni. A tale scopo è preordinato il richiamato articolo 4 nelle parti in cui dispone che i sindaci, ogni sei mesi, debbono inviare all'Assessorato gli elenchi aggiornati contenenti tutte le annotazioni intervenute.

Il disegno di legge risponde alle esigenze che ho ritenuto mio dovere riferire e illustrare e pertanto il Governo ne rimette l'approvazione all'Assemblea con parere pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, segretario:

« Art. 1.

L'assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati psichici irrecuperabili, previsto dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, numero 58 e 4 aprile 1969, numero 8, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, nella misura prevista per la pensione sociale dello Stato, diminuita di lire 1.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, segretario:

« Art. 2.

Ai componenti delle commissioni sanitarie provinciali spetta una indennità di lire 1.300 per ogni pratica definita; al segretario detta indennità è dovuta in lire 700 per ogni pratica definita ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

dopo le parole « commissioni sanitarie provinciali » aggiungere le altre « di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1969, numero 8 ».

Qual è il parere della Commissione?

PARISI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

VIII LEGISLATURA

CCCXVIII SEDUTA

19 APRILE 1979

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, segretario:

« Art. 3.

Ove il minorato psichico non abbia rappresentante legale, l'istanza e la dichiarazione prevista dal numero 4) dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1969, numero 8, sono sottoscritte dal sindaco del comune di residenza o da chi ne fa le veci, il quale designa, possibilmente in un componente del nucleo familiare del minorato, la persona legittimata a ricevere i pagamenti per conto del beneficiario. In assenza di un familiare designa persona di sua fiducia la quale riscute ed amministra l'assegno nell'interesse del minorato ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

dopo le parole « per conto del beneficiario » aggiungere le altre « fino all'eventuale nomina del rappresentante legale ».

Il parere della Commissione?

PARISI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, segretario:

« Art. 4.

E' fatto obbligo agli intestatari degli assegni mensili di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1957, numero 58, e 4 aprile 1968, numero 8, di comunicare immediatamente ogni beneficio pensionistico di cui il beneficiario venga a godere, nonché il cambio di residenza ed il decesso del beneficiario stesso.

E' demandato ai sindaci il compito di accertare la posizione pensionistica dei richiedenti l'assegno. Essi debbono comunicare, ogni sei mesi, all'Assessorato regionale degli enti locali, mediante elenchi aggiornati sugli schedari degli uffici comunali, le cancellazioni anagrafiche operate per cambio di residenza del beneficiario e per decesso, nonché le eventuali pensioni od assegni a qualsiasi titolo, dirette o di reversibilità, di cui i beneficiari medesimi vengano a fruire in agiunta all'assegno regionale ».

TRINCANATO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, soltanto per correggere un errore materiale: 4 aprile 1969, numero 8, anziché 4 aprile 1968.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo in votazione l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Art. 4 bis. — Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari comunque incompatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MARINO, *segretario*:

« Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni, per l'anno finanziario 1979, destinata quanto a lire 300 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e quanto a lire 2.500 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

In dipendenza dei precedenti commi gli stanziamenti dei capitoli 19007 e 19008 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono rispettivamente incrementati di lire 300 milioni e di lire 2.500 milioni, previa contemporanea riduzione della complessiva somma di lire 2.800 milioni del capitolo 60751 del bilancio medesimo ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

sostituire il primo comma con il seguente:

« Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2800 milioni per l'anno finanziario 1979, destinata quanto a lire 30 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e quanto a lire 2770 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili »;

sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« In dipendenza dei precedenti commi gli stanziamenti dei capitoli 19007 e 19008 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono rispettivamente incrementati di lire 30 milioni e di lire 2770 milioni,

previa contemporanea riduzione della complessiva somma di lire 2800 milioni dal capitolo 60751 del bilancio medesimo ».

Poiché nella sostanza gli emendamenti non comportano variazioni di spesa non necessitano del previo parere della Commissione Finanze.

Pongo quindi in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

MARINO, *segretario*:

« Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

sostituire il titolo con il seguente:

« Nuove norme per l'erogazione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati psichici irrecuperabili ».

Lo pongo in votazione.

VIII LEGISLATURA

CCCXVIII SEDUTA

19 APRILE 1979

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Propongo che venga conferita delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in altra seduta.

La seduta è rinviata a mercoledì 2 maggio 1979, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per il disegno di legge: « Ulteriore proroga al Comune di Lipari della concessione di acque termominerali denominate San Calogero » (587).

III — Discussione unificata di mozione e di interrogazione:

a) mozione numero 106: « Provvedimenti relativi all'espletamento della gara di appalto per la costruzione dell'aerostazione di Punta Raisi », degli onorevoli Barcellona, Russo Michelangelo, Vizzini, Messina, Laudani, Chesarri, Tusa, Amata, Carfí, Gueli, Messana;

b) interrogazione numero 754: « Criteri adottati per l'espletamento e l'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori di costruzione dell'aerostazione di Punta Raisi », dell'onorevole Taormina.

IV — Discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative » (586/A) (*Urgenza e relazione orale*).

V — Votazione finale dei disegni di legge:

1) « Proroga e modifiche della legge regionale 1 agosto 1977, numero 82, concernente l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato » (491/A);

2) « Proroga della legge regionale 18 marzo 1976, numero 30 e successive modifiche e integrazioni, concernente i centri di servizio sociale e i centri di servizio culturale » (554/A);

3) « Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48 e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione » (511/A);

4) « Nuove norme per l'erogazione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati psichici irrecuperabili » (25 - 307 - 526 - 555/A).

La seduta è tolta alle ore 19,20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Consigliere parlamentare

Dott. Loredana Cortese

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

84247.